

**Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale - sentenza n.14659/2007**

**Comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di un vigile - Art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale – configurabilità**

*La frase minacciosa rivolta ad un vigile urbano nell'espletamento delle sue funzioni di servizio, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p. La portata intimidatoria della frase "famme la multa e poi te sistemo io a te" è stata manifestamente riconosciuta dalla Corte perchè volontariamente proferita nel momento dell'elevazione di una contravvenzione con lo scopo di influenzare l'attività svolta dal pubblico ufficiale.*

**Omissis**

Sul ricorso proposto da T.B.M. , n. 02.07.1977-Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 6-4-2006;Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.Serpico; Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. G. D. che ha concluso per: Rigetto del ricorso;Udito il difensore Avv. G.V. in sost.ne dello Avv. G.R. che ha concluso per:Accogliersi il ricorso;  
**osserva**

Sull'appello proposto da T.B.M. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Velletri in data 9.06.2004 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p., per aver usato minacce al vigile urbano B.M. pronunciando al suo indirizzo la frase "famme la multa e poi te sistemo io a te" al fine di opporsi al compimento di un atto d'ufficio del p.u. , consistente nell'elevazione di una contravvenzione per violazione del C.d.s., in Velletri l'8-6-2000, e concesse gli attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, la corte d'appello di Roma, con sentenza in data 06-04-2006, confermava il giudizio di 1° grado, ribadendo il comprovato riconoscimento dell'imputato da parte del P.U. quale autore della contestata frase ed il carattere di minaccia di questa, idonea ad integrare l'oggettività del reato, pacifica essendo la coscienza e volontà della condotta incriminata.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell'art. 606 lett. c) cpp. per inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica esperita nel corso delle indagini preliminari in violazione degli artt. 191, 361, 431, 511 e 526 cpp. , trattandosi di indagini ripetibili e come tali non sussumibili nel fascicolo per il dibattimento ma, su richiesta delle parti, esplicabili in contraddittorio tra queste; in ogni caso,

difetto di motivazione circa la ritenuta infondatezza dell'eccezione difensiva al riguardo;

2) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp. per violazione di legge in relazione all'art. 337 e 42 c.p. e per manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto ed omessa considerazione di circostanze decisive, potendosi, per contro alla valutazione dei giudici di merito, ritenere che "la frase asseritamene proferita dal T. non avesse un contenuto effettivamente minaccioso e, soprattutto che – in considerazione del contesto in cui fu pronunciata ..essa fosse espressione di atteggiamento parolaio e genericamente minaccioso senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività svolta dal p.u."

Di qui, ad avviso del ricorrente, la insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in subordine qualificabile ex art. 612 co. 1° e 61 n. 10 c.p. non perseguibile per difetto di querela.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi adottati.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE – alla cassa delle ammende, così equitativamente determinante la misura.

Ed invero, quanto al motivo sub 1), lo stesso ricorrente finisce per ammettere che il verbale di riconoscimento fotografico non è stato inserito nel fascicolo del dibattimento in quanto atto ripetibile e l'individuazione dell'imputato, peraltro non seriamente contestata da costui, si basa sulle dichiarazioni della B., ritualmente assunte in atti e comprensive del riferimento alla foto dell'imputato, atto di riferimento di dette dichiarazioni, acquisibile, in ogni caso, ex art. 506 e 507 cpp. Di qui la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni riferite all'individuazione dell'imputato, peraltro segnalato come presente al giudizio di 1° grado e dal richiamo operato dalla sentenza sul punto.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che la frase incriminata, a prescindere dai riflessi personali sulla persona del destinatario, ha contenuti oggettivamente idonei a rappresentare una ragionevole portata intimidatoria, direttamente collegata al compimento dell'atto di ufficio o servizio del p.u. e quindi nient'affatto equivocabile in punto di reale finalità realizzatrice di "condotta positiva" di resistenza a p.u..

Di qui l'inconfigurabilità di ipotesi meno gravi, a fronte della corretta originaria qualificazione giuridica del fatto-reato contestato al ricorrente.

**P.Q.M.**

---

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE – in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20-03-2007

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 12 GIUGNO 2007